

# Le quote del fondo per i rinnovi contrattuali negli enti locali vanno accantonate e non vincolate

Scritto da Interdata Cuzzola | 31/08/2026

Le quote del fondo per i rinnovi contrattuali negli enti locali vanno accantonate, e non vincolate, nel risultato di amministrazione, trattandosi di spese potenziali finalizzate a coprire oneri futuri e incerti: è quanto precisato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Lombardia, nella delib. n. 272/2026/PRSE, depositata il 31 luglio 2026.

Al riguardo, il principio contabile applicato di cui all'Allegato 4/2, paragrafo 5.2, lett. a), II alinea, del d.lgs. n. 118/2011 recita: *"Pertanto, per la spesa corrente, l'imputazione dell'impegno avviene: a) per la spesa di personale: (omissis) nell'esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale per le obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell'ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto, a meno che gli stessi contratti non prevedano il differimento degli effetti economici. Nelle more della firma del contratto si auspica che l'ente accantoni annualmente le necessarie risorse concernenti gli oneri attraverso lo stanziamento in bilancio di appositi capitoli sui quali non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti. In caso di mancata sottoscrizione del contratto, le somme non utilizzate concorrono alla determinazione del risultato di amministrazione (omissis)"*.

Sebbene il richiamato principio contabile auspichi – e non obblighi – la costituzione del fondo *de quo*, l'accantonamento delle predette risorse nelle more della sottoscrizione del CCNL costituisce un adempimento contabile volto a preservare, in chiave prospettica, la tenuta degli equilibri finanziari dell'Ente.